



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), D.LGS. 267/2000 DOVUTO ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA EX ART. 702-BIS C.P.C. REP. 2607/2022, EMESSA IL 17 SETTEMBRE 2022 E DEPOSITATA IL 28 SETTEMBRE 2022, CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO N. R.G. 5104/2016 INCARDINATO DALL'AVV. ERNESTO FIORILLO CONTRO IL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA"	N. DEL	61 27/12/2024
--	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **ventisette** , del mese di **dicembre** , dalle ore **17:00** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa		X
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria		X
7) Italiano Caterina		X
8) Basile Sonia		X
9) Briguglio Tindaro	X	
10) Briguglio Mario	X	
Totali	6	4

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 6 , assenti n°04.

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott. Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa per l'Amministrazione il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella , l' Assessore Domenico Cifalà e l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio Dott. Briguglio Letterio dà lettura sintetica della proposta di deliberazione: *Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) D.lgs. 267/2000 dovuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art.702 bis c.p.c. rep. 2607/2022 emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022 che ha definito il giudizio n. R.G. 5104/2016 incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo contro il Comune di Scaletta Zanclea.*

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che chiede se vi è una relazione dell'Avv. Fiorillo.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che chiede al capogruppo della minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario, all'epoca dei fatti Sindaco, come è arrivato l'Avv. Fiorillo ad avere rapporti con il Comune.

Risponde il capogruppo della minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario affermando che l'Avv. Fiorillo è arrivato quando ci fu la causa contro la class action, contro l'Anas e fu prima dell'alluvione del 2009 quando cadde un masso che bloccò la strada per 42 giorni e precisamente il 4 dicembre 2008.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che evidenzia che l'Avv. Fiorillo doveva svolgere l'attività professionale gratuitamente, mentre non fu così ed il giudice gli ha riconosciuto l'attività svolta.

Interviene il capogruppo della minoranza consiliare che fa presente che proprio per questo motivo chiedeva se vi era una relazione dell'Avv. Fiorillo e chiede se l'Anas si è difesa nel giudizio.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco facendo presente che l'Avv. Fiorillo non ha chiamato in causa l'Anas ma il Comune.

Interviene l'Assessore Dott.ssa Cordaro Annalisa affermando che l'Avv. Fiorillo avrebbe dovuto svolgere la sua attività in modo gratuito.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro precisando che non vi era gratuità ma era stato previsto il versamento della quota annua di 500,00 euro alla Associazione consumatori il cui presidente era l'Avv. Fiorillo al quale era stata sottoscritta la procura alla lite contro l'Anas. Chiede se è stato mai incardinato un giudizio contro l'Anas.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco evidenziando che se era stato instaurato un giudizio contro l'Anas lo sarà stato nell'immediatezza dell'evento, nel 2008-2009, e fa presente pertanto che se lo dovrebbe ricordare il Dott. Briguglio Mario che era allora Sindaco.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario facendo presente che all'epoca dei fatti lui era andato ad una riunione con l'allora Sindaco di Itala Miceli in quanto il danno coinvolse anche il Comune di Itala.

Interviene l'Assessore Dott.ssa Cordaro Annalisa che ricorda che la riunione si fece a Scaletta.

Risponde il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario ricordando che la prima riunione si fece a Messina e poi si fece un'altra riunione a Scaletta.

Interviene l'Assessore Dott.ssa Cordaro Annalisa che ricorda che alla riunione fatta a Scaletta erano presenti anche tutte le attività commerciali.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario facendo presente che ci si trova dinanzi alla approvazione di un debito fuori bilancio e che invece si poteva gestire meglio questa situazione e quindi voterà contrario.

Interviene il consigliere di maggioranza Cannistraci Simona facendo presente che la situazione si doveva risolvere a monte.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che chiede se è stata proposta una transazione all'Avv. Fiorillo al momento in cui ha presentato la parcella nel 2016.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che fa presente che in diversi casi si è addivenuto ad una transazione al fine di ottenere un risparmio.

Interviene il consigliere di maggioranza Cannistraci Simona che fa presente che i fatti risalgono al 2008.

Risponde il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro affermando che la deliberazione consiliare con cui era stato autorizzato il Sindaco a sottoscrivere la procura alla lite era del 2009, ma che la parcella è del 2016 e quindi è da quel momento che si poteva transigere.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che evidenzia che il Comune non ha combattuto e che oramai è andata così.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che in merito ricorda una vignetta e precisamente quella in cui il bue dice cornuto all'asino.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N.4 - VOTI CONTRARI N. 1 (Briguglio Mario) - ASTENUTI N.1 (Briguglio Tindaro)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

RILEVATO che sulla proposta è stato reso il parere del Revisore dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito delle eseguite votazioni e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione avente ad oggetto: *Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) D.lgs. 267/2000 dovuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art.702 bis c.p.c. rep. 2607/2022 emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022 che ha definito il giudizio n. R.G. 5104/2016 incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo contro il Comune di Scaletta Zanca.*

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 4 - VOTI CONTRARI N. 1
(Briguglio Mario) – ASTENUTI N.1 (Briguglio Tindaro)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

[email – info@comunescalettazanclea.it](mailto:info@comunescalettazanclea.it)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 63 DEL 13/12/2024

Presentata dal Sindaco: dott.
Gianfranco Moschella

Responsabile Area Servizi Generali
ed Istituzionali: Maria Micalizzi

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), D.lgs. 267/2000 dovuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c. rep. 2607/2022, emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022, che ha definito il giudizio n. R.G. 5104/2016 incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo contro il Comune di Scaletta Zanclea”

Premesso:

-che con deliberazione consiliare n.06 del 10.02.2009 si è aderito all'azione giudiziaria da intraprendere contro l'ANAS tendente ad ottenere il risarcimento dall'ANAS per il mancato tempestivo intervento di manutenzione nella S.S. 114 e si è autorizzato il Sindaco pro tempore ad aderire quale Socio Istituzionale a Consumatori Associati versando la relativa quota annua di € 500,00 e sottoscrivere la procura alla lite all'Avv. Ernesto Fiorillo, quale presidente di Consumatori Associati;

-che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato all'Ente in data 30.11.2016, l'Avv. Ernesto Fiorillo, difeso e rappresentata dall'Avv. Mario Naselli, ha convenuto in giudizio il Comune di Scaletta Zanclea, in persona del Sindaco pro- tempore, premettendo di avere prestatato attività professionale in favore del predetto Comune e di avere, per tale attività, maturato a titolo di onorario e di spese un credito pari ad € 20.220,25 e sulla base di ciò chiedeva il pagamento della detta somma e la condanna del Comune;

- che con deliberazione di D.G.M. n. 126 del 25.07.2017:

- è stato stabilito di doversi costituire in giudizio per la difesa delle ragioni dell'Ente;
- è stato stabilito di dover conferire apposito incarico legale;
- sulla base dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 si è ritenuto opportuno assegnare al Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali la somma complessiva presuntiva di € 4.000,00 incluse spese generali, IVA, CPA e spese accessorie per il conferimento dell'incarico legale in argomento;
- è stato autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato;
- sono stati demandati al suddetto Responsabile tutti gli atti inerenti e consequenziali, ivi inclusa la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico;

-che con determina del Responsabile dell'Area servizi Generali ed Istituzionali n. n. 270 dell'11.08.2017, in esecuzione della predetta delibera, è stato conferito incarico legale all'Avv. Alessandro Rasconà con studio legale in Messina Via XXVII Luglio n.103 per la

costituzione in giudizio e opposizione all'atto di citazione R.G. N. 5104/2016 (ricorso ex art.702-bis c.p.c.) promosso dall' Avv. Ernesto Fiorillo c/Comune Scaletta Zanclea innanzi al Tribunale di Messina;

-che con Ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. rep. 2607/2022, emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022, il Tribunale di Messina – Seconda sezione civile:

- ha accertato il diritto dell'Avv. Ernesto Fiorillo ai compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento civile n. 2686/2009 R.G.;
- ha condannato il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento in favore dell'Avv. Ernesto Fiorillo dei compensi professionali spettanti nella misura di € 19.420,25, "oltre interessi dalla data di domanda fino all'effettivo soddisfo, comprensiva di accessori di legge";
- ha condannato il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento di € 800,00 a favore dell'Avv. Ernesto Fiorillo per il pagamento anticipato dallo stesso al CTU Ing. Angela Tortorella;

Vista la nota trasmessa via mail da parte del legale dell'Ente -Avv. Alessandro Rasconà- del 28.10.2022 con la quale lo stesso ha trasmesso il provvedimento che ha reso il Comune di Scaletta Zanclea soccombente nella controversia di cui sopra ed ha confermato che dall'esame delle motivazioni dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, la proposizione in appello avrebbe potuto essere per l'Ente ugualmente soccombente, con ulteriore aggravio di costi, potendo il Collegio giudicante condannare il Comune al pagamento di ulteriori spese di giustizia, nella misura del doppio, qualora non avesse ritenuto fondato l'appello;

Fatto presente che:

- con atto di precetto del 9 ottobre 2023 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6684 del 10 ottobre 2023) l'Avv. Ernesto Fiorello intimava il pagamento di € 36.270,89, derivante dal seguente calcolo: € 19.420,25 (compensi liquidati nell'ordinanza del Tribunale) + € 11.302,75 (interessi moratori dalla domanda del 23 settembre 2016) + spese generali (€ 2.913,03) + CPA (€ 893,13) + IVA (€ 5.109,85) + Spese CTU (€ 800,00) - € 4.168,32 (somma ceduta pro solvendo alla Banca di Credito Peloritano SpA);

- con successivo atto di pignoramento presso terzi (espletato precisamente presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa S.p.A., istituto tesoriere dell'Ente) del 23 ottobre 2023 (cron. 3628) l'Avv. Fiorillo iniziava l'esecuzione per il credito di € 36.270,89 fino alla concorrenza di € 50.000,00, "*siccome aumentato per legge, in esse compresi gli interessi scaduti, maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria*", citando l'Ente all'udienza del 20 dicembre 2023;

- l'Ente alla suddetta udienza non si costituiva al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa;

- con ordinanza resa il 22 marzo 2024 – che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale - il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Messina:

- ha assegnato in pagamento al menzionato creditore (Avv. Fiorillo Ernesto) , salvo esazione, la somma che il terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato, fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati ed ha ordinato al terzo di provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'Ordinanza;
- ha dichiarato il terzo esecutato libero da ogni obbligo per la somma che avrebbe versato al creditore contro rilascio di relativa quietanza;
- ha disposto lo svincolo della somma che eventualmente residuava dopo il soddisfacimento del credito per cui si procedeva;
- ha dichiarato estinta la procedura esecutiva ed ha autorizzato il creditore al ritiro dei titoli;

Preso atto che in data 28.03.2024 l'Istituto Tesoriere ha erogato al creditore Avv. Fiorillo Ernesto la somma di € 40.356,10;

Atteso che:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico – finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Visto l'art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" del D.lgs. 267/2000, che prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 40.356,10 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per "*sentenze esecutive*" (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività);

Considerato che:

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli Amministratori o dei funzionari;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

Considerato altresì che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine

di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 27 del 21.11.2019 con la quale è stato chiarito che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento; in particolare viene precisato che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate, ma anzi prevede un regime indifferenziato, disponendo per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare; peraltro la Sezione specifica che il paragrafo 9 punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, laddove, con riferimento *“all'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta”*, sottolinea *“la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”* e di qui l'inaammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Valle d'Aosta – n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, con la quale è stato ricordato che ai sensi dell'art. 194, comma 2, lett. a) del Tuel gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre casistiche previste dall'articolo, anche dalle sentenze esecutive, fattispecie che presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all'Organo consiliare nel valutare, l'an della regolarizzazione e il quantum del debito, poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'autorità giudiziaria;

Dato atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 18.07.2024;

Considerato che a seguito degli accertamenti contabili eseguiti con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la somma di **€ 40.356,10** trova sufficiente capienza nel capitolo 12.2 (rubricato *“Liti arbitraggi e risarcimenti?”*) annualità 2024 del bilancio di previsione 2024/2026) pertinente rispetto alla natura del credito oggetto della controversia;

Visto l'art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 sono trasmessi al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Preso atto che la suddetta proposta di delibera sarà trasmessa al Revisore dei Conti per il relativo parere di competenza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **Di prendere atto** che, all'esito del giudizio incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo ai fini della corresponsione dei compensi professionali ed alla relativa procedura di esecuzione, l'Istituto Tesoriere ha erogato al creditore procedente l'importo di **€ 40.356,10**;
3. **Di provvedere** al riconoscimento ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 del debito fuori bilancio nei confronti dell'Avv. Ernesto e nella misura di **€ 40.356,10**;
4. **Di dare atto** che a seguito degli accertamenti contabili eseguiti con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la somma di **€ 40.356,10** trova sufficiente capienza nel capitolo 12.2 (rubricato "*Liti arbitraggi e risarcimenti?*") annualità 2024 del bilancio di previsione 2024/2026) pertinente rispetto alla natura del credito oggetto della controversia;
5. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli atti gestionali conseguenziali;
6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002;
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'art.193 comma 2 del D.lgs. 267/2000;
8. **Di dare** immediata esecutività al presente provvedimento.

Per l'istruttoria

Il Responsabile dell'Area
Gianfranco
Servizi Generali ed Istituzionali
Sig.ra Maria

Il Proponente

Il Sindaco Dott. Moschella

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/12/2024

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Briguglio Letterio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Simona Cannistraci

F.to

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Minissale
Giuseppina

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.to

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 31/12/2024 al 15/01/2025

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina



Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 63 DEL 13/12/2024

CON OGGETTO

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), D.lgs. 267/2000 dovuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c. rep. 2607/2022, emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022, che ha definito il giudizio n. R.G. 5104/2016 incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo contro il Comune di Scaletta Zanclea"

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 13/12/2024

IL Responsabile dell'Area

Micalizzi Maria



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 63 DEL 13/12/2024

CON OGGETTO

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), D.lgs. 267/2000 dovuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c. rep. 2607/2022, emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022, che ha definito il giudizio n. R.G. 5104/2016 incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo contro il Comune di Scaletta Zanclea"

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento _x_ comporta __ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Capitolo	Importo €
------	-----------	--------	----------	-----------

Scaletta Zanclea, 13/12/2024

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonella Bongiorno



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

VERBALE N. 27 DEL 16 dicembre 2024

Prot. 9656 del 17-12-2024

Al Signor Sindaco
Dott. Gianfranco Moschella

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
Dott.ssa Giuseppina Minissale

Al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Dott.ssa Antonella Bongiorno

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Scaletta Zanclea, ricevuta a mezzo PEC la proposta di Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2024 avente per oggetto: **"Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), D.Lgs. N. 267/2000 dovuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c, rep. 2607/2022, emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022, che ha definito il giudizio n. R.G. 51 /2016 incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo contro il Comune di Scaletta Zanclea"**

Visti

- l'art.191 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- l'art. 239, primo comma lett. b) n.6 del Tuel, il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto ed i documenti allegati.

Preso atto

Che dalla predetta disamina è emersa l'esistenza dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui all'Art. 194, C. I, lett. "A" - Sentenze esecutive - e precisamente: con ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c, rep. 2607/2022, emessa il 17 settembre 2022 e depositata

il 28 settembre 2022, ha definito il giudizio n. R.G. 5104/2016 contro il Comune di Scaletta Zanclea, accertando il diritto dell'Avv. Ernesto Fiorillo ai compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento civile n. 16586/2009 R.G., condannando il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento in favore dell'Avv. Ernesto Fiorillo dei compensi professionali spettanti nella misura di euro 19.0420,25, oltre interessi dalla data di domanda fino all'effettivo soddisfo, comprensiva degli accessopri di legge. Condannando altresì il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento di euro 800,00 a favore dell'Avv. Ernesto Fiorillo per il pagamento anticipato dallo stesso al CTU Ing. Tortorella;

Che con atto di precetto del 9 ottobre 2023, l'Avv. Fiorillo intimava il pagamento di euro 36.270,89, di cui :

- compenso liquidato dall' ordinanza	euro	19.420,25
- interessi moratori dal 23/09/2016	euro	11.302,75
- spese generali	euro	2.913,03
- CPA	euro	893,13
- IVA	euro	5.109,85
- spse CTU	euro	800,00
Meno quota ceduta pro solvendo	euro	4.168,32

Che il Comune di Scaletta Zanclea ha ritenuto di non opporsi al fine di non appesantire ulteriormente l'importo dovuto;

Che con ordinanza del 22 marzo 20204 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina liquidava definitivamente la somma da corrispondere all'Avv. Fiorillo in complessive euro 40.356,10.

Dato atto che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194, comma 1 del TUEL, osservando che, nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, in quanto già è stata verificata in sede giudiziale, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18/07/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e relativi allegati;

Verificato che la copertura finanziaria, riferita al sopracitato debito di complessivi € 40.356,10, trova adeguata copertura finanziata al capitolo 12.2 annualità 2024 del bilancio di previsione 2024/2026;

Visto e accertato che è necessario procedere al riconoscimento del suindicato debito fuori bilancio ex-art. 194, comma 1, lettera "A" del D.Lgs. n.267/2000;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente in data 13/12/2024 dal Responsabile dell'Area, Signora Maria Micalizzi e dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Antonella Bongiorno a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

L'Organo di revisione

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole all'approvazione della suddetta proposta di deliberazione consiliare n. 63 del 13/12/20204 avente ad oggetto: **"Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), D.Lgs. N. 267/2000 dovuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c, rep. 2607/2022, emessa il 17 settembre 2022 e depositata il 28 settembre 2022, che ha definito il giudizio n. R.G. 5104/2016 incardinato dall'Avv. Ernesto Fiorillo contro il Comune di Scaletta Zanclea"**

INVITA, altresì l'Ente ad inviare la documentazione inerente il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio, alla competente Sezione della Procura della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23 della Legge n.289/ 2002 accompagnata da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario Comunale, nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, con particolare riferimento ad eventuali responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualunque modo concorso alla sua concretizzazione, dovendosi quantificare, altresì, la quota di debito per la quale non sussistano i presupposti di utilità per l'ente (spese legali, interessi, maggiori oneri di qualunque specie, ecc.) allegando il mandato di pagamento emesso o, in alternativa, dovrà essere specificato il motivo per il quale non risulti ancora emesso (come richiesto con nota della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana del 15.11.2022).

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Andrea FERRANTE

Firmato digitalmente - D.Lgs. N.82/2005 e SS.MM.II. -



TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI
IL GIUDICE

Letti gli atti della procedura esecutiva n. 1823 /2023 R.G.E.;

premesse che con atto di pignoramento eseguito ex art. 543 e ss. C.p.c. presso BCC pachino s.p.a. , nella qualità di terzo pignorato, il creditore FIORILLO ERNESTO - FRLRST51L22F537P, iniziava procedura esecutiva nei confronti di COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA - Codice Fiscale : 00393920830 , per la soddisfazione del credito di €. 36.270,89, come da titolo esecutivo in atti, oltre interessi legali sulla sorte capitale, dalla data di notifica del precetto fino al soddisfo;

considerato che il terzo esecutato ha reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., avente contenuto positivo e non contestata;

liquidate le spese di esecuzione in € 1.800,00, oltre € 210,00 per spese vive, 15% spese generali, I.V.A., C.P.A. e spese di registrazione, se dovute;

Visti gli artt.552 e ss. C.p.c.

ASSEGNA

In pagamento al menzionato creditore, salvo esazione, la somma che il terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato, fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati. Ordina al terzo di provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DICHIARA

Il terzo esecutato libero da ogni obbligo per la somma che verserà al creditore contro rilascio di relativa quietanza;

DISPONE

Lo svincolo della somma che eventualmente residua dopo il soddisfacimento del credito per cui si procede.

DICHIARA

Estinta la procedura esecutiva e autorizza il creditore al ritiro dei titoli.

Messina, 22/03/2024

Il Giudice
(Massimo Morgia).